

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE****del 17 novembre 2015****che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.
- (2) La Commissione ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 <sup>(2)</sup> della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) È necessario pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 308/2008 <sup>(4)</sup> della Commissione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:

- 1) per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).